



COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Seduta in data : 29/11/2013	Atto n. 33
OGGETTO: Modifica Statuto sociale della Società Idrolario srl	

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di NOVEMBRE, alle ore 19.05, nella sala delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

Fatto l'appello, risultano:

BONACINA UMBERTO PRIMO	S	FRIGERIO CARMEN	S
ANZANI BRUNO	S	PANZERI SABINA	S
CAZZANIGA ANNA	S	CATTANEO LIVIO	S
POZZI CRISTIAN	S	LIMONTA GIANNI LUCA	S
VIGANO' EUGENIO	S	ASTOLI FRANCESCO	N
COLOMBO ANASTASIO	S	BRAMBILLA FEDERICA	S
SOLA GIUSEPPINA	S	VIGANO' LINDA	S
RATTI GAETANO	S	PANZUTI BISANTI ENRICO	S
COLOMBO LUIGINO	S		

S = Presenti n. 16 N = Assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Non partecipa l'assessore esterno

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.11.2013

Oggetto: Modifica Statuto sociale della Società Idrolario S.r.l. con sede legale in Valmadrera

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare Affari Generali e Istituzionali - Economico-Finanziari, espresso nella seduta del 27.11.2013;

Udito il Sindaco, il quale relaziona in merito alla necessità di adeguarsi alla normativa sopravvenuta e fa presente che è già stato nominato l'Amministratore Unico, ma la società parte da una situazione finanziaria precaria, di cui illustra le varie cause, fra le quali, oltre alla crisi economica, anche il mancato pagamento delle utenze dei comuni, alcuni dei quali non avevano nemmeno installato i contatori;

CON VOTI favorevoli unanimi , espressi con le forme e le modalità di legge

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente provvedimento;

Registro proposte al Consiglio Comunale del 29.11.2013

OGGETTO: Modifica Statuto sociale della Società Idrolario S.r.l.
con sede legale in Valmadrera.

PREMESSO che:

Il Comune di Costa Masnaga è socio della società "Idrolario S.r.l." con sede legale in Valmadrera, via Rio Torto n. 35, con il capitale sociale di € 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero del Registro delle Imprese di Lecco 03161650134 - R.E.A. n. LC-300789, di cui attualmente detiene una partecipazione sociale pari allo 0,74%;

RITENUTO di dover modificare le disposizioni dello statuto della società al fine di fare risultare il definitivo attuale ammontare del capitale sociale ed al fine di ottemperare:

- . alle previsioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 4 del Decreto Legge 6 luglio 2012 numero 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 numero 135;
- . alle previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012 numero 251 "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011 numero 120";
- . alle disposizioni dell'articolo 2477 del Codice Civile come da ultimo modificato dall'articolo 35 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 numero 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012 numero 35;

CONSIDERATO che:

- i commi 4 e 5 dell'articolo 4 del citato Decreto Legge 6 luglio 2012 numero 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 numero 135 prevedono una serie di misure che hanno l'obiettivo di contenere il numero degli amministratori delle società partecipate, nonché di circoscriverne l'ambito di provenienza.

In particolare:

- . il comma 4 è indirizzato alle società strumentali controllate dalla Pubblica Amministrazione che hanno un fatturato di oltre il 90% nei confronti di Enti Pubblici: in questo caso, i Consigli di Amministrazione (C.d.A.) non potranno essere composti da più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime) per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, che saranno tenute a riversare i loro compensi all'Ente di appartenenza. Il terzo membro (esterno) del C.d.A. svolge le funzioni di amministratore delegato; è tuttavia riconosciuta la facoltà di prevedere un Amministratore Unico. Le nuove modalità di composizione dei C.d.A. si applicano a partire dal primo rinnovo delle cariche;
- . il comma 5, pur ricalcando lo schema del precedente comma 4 (decorrenza, obbligo di riversare

i compensi), ha una portata più ampia in quanto si applica genericamente alle altre società interamente partecipate da enti pubblici (sia direttamente che indirettamente). In questo caso il C.d.A. può assumere una composizione da tre o cinque membri a seconda della complessità e della rilevanza delle attività svolte; in caso di tre componenti, due devono provenire dagli Enti controllori, in caso di cinque componenti del C.d.A., il numero di quelli provenienti dai soci controllori sale a tre.

Pertanto, nel caso in cui i Comuni soci volessero scegliere la forma dell'Amministratore Unico, si dovrà procedere necessariamente alla modifica dello statuto sociale;

- la legge 12 luglio 2011 numero 120 "Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati" prevede per le società quotate l'adeguamento dei relativi statuti affinché "il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti." Analogo criterio è previsto per il Collegio Sindacale. Per le società non quotate a controllo pubblico, secondo la definizione dell'articolo 2359, commi 1 e 2 del Codice Civile, detta legge ha invece rinviato ad un emanando regolamento di attuazione: precisamente si tratta del citato D.P.R. 30 novembre 2012, numero 251, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28 gennaio 2013 che prevede, appunto, termini e modalità per l'applicazione della legge predetta anche a tale settore e che, pertanto, si rende necessario procedere in merito;

- alla luce dell'attuale formulazione dell'articolo 2477 del Codice Civile (che, tra l'altro, prevede che se lo statuto non dispone diversamente l'Organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo), si rende opportuno riformulare gli articoli relativi all'Organo di controllo ed alla revisione legale dei conti, anche in modo di consentire ai Comuni soci di potere scegliere tra la composizione monocratica o collegiale dell'Organo medesimo;

ESAMINATA l'allegata proposta di modifica dello Statuto della Società "IDROLARIO S.r.l.", sulla base del testo integrale dello stesso, inclusivo di una colonna che evidenzia le modifiche proposte rispetto all'attuale;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione:

VISTI:

- il Decreto Legge 6 luglio 2012 numero 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 numero 135;
- il D.P.R. 30 novembre 2012 numero 251;
- l'articolo 2477 del Codice Civile nella sua attuale formulazione;

VISTO INOLTRE il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali, ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che le modifiche sopra indicate sono state esaminate ed approvate nella seduta dell'Assemblea straordinaria dei soci del 18.10.2013;

CON VOTI _____ espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di prendere atto ed approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica allo Statuto della Società Idrolario S.r.l. con sede in Valmadrera, come da allegato 1) che costituisce parte integrante del presente provvedimento, riportante il raffronto tra il testo previgente e quello risultante per effetto dell'approvazione delle modifiche di cui alla presente deliberazione.

Il Sindaco
dott. Umberto Bonacina

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO BONACINA UMBERTO PRIMO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO ANZANI BRUNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il _____
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Costa Masnaga, li 06/12/2013

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO COLTURI ISABELLA

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Costa Masnaga, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
